Prot. n. 0862 Roma, 09.07.2026

FIPIC
FEDERAZIONE ITALIANA
PALLACANESTRO IN CARROZZINA

CIRCOLARE AFFILIAZIONE RIAFFILIAZIONE E TESSERAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

AFFILIAZIONI

1. Le associazioni, le società sportive, le cooperative e gli organismi similari (tutti di seguito indicati convenzionalmente Società) che intendono attuare la pratica sportiva della pallacanestro in carrozzina da parte di persone con disabilità fisica devono presentare domanda di affiliazione alla FIPIC.

2. Possono chiedere l'affiliazione le Società che rispondono ai requisiti ed alle condizioni di cui al D.lgs 36/21 e ss.mm.ii, allo Statuto Federale e al Regolamento Organico.

3. Per ottenere l'affiliazione le Società debbono presentare apposita domanda, versando contestualmente sul conto corrente della FIPIC la tassa fissata annualmente dal Consiglio Federale. Se la domanda viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale entro il 30 giugno, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti esclusivamente e relativamente all'anno sportivo in cui viene deliberata. Se invece la domanda viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale oltre il 30 giugno, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione ed i tesseramenti producono effetti sia per il rimanente periodo della stagione sportiva in corso, sia per la stagione sportiva successiva.

6. La domanda di affiliazione deve contenere indicazione:

a) della completa denominazione della Società;

b) delle generalità (luogo, data nascita, indirizzo, residenza) del legale rappresentante e dei componenti il consiglio direttivo, che deve essere composto da minimo 3 (tre) componenti incluso il legale rappresentante;

c) delle generalità di almeno un Tecnico societario con indicazione della specifica della sua qualifica e la disponibilità di uno spazio idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva;

d) delle generalità di almeno 3 atleti disabili;

e) la nomina del safeguarding sociale.

f) indicazione della PEC.

La domanda di affiliazione deve essere presentata esclusivamente attraverso la modulistica, all'uopo predisposta, disponibile sul sito web federale secondo le specifiche indicazioni in esso contenute.

7. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere tesserati alla Fipic.

8. Tutti i tecnici devono essere in regola con il tesseramento individuale e abilitati al ruolo secondo le norme vigenti.

9. Le domande di affiliazione, corredate dall'atto costitutivo, dallo Statuto sociale conforme alle norme di legge vigenti, dal verbale dell'assemblea che ha proceduto all'elezione degli organi societari, debbono essere presentate alla Segreteria Generale corredate del parere di conformità del delegato regionale di riferimento. La domanda di affiliazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, che dichiara di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società al vincolo di giustizia e alla clausola compromissoria di cui all'art. 43 dello Statuto Federale.

10. All'atto della presentazione della domanda, la Segreteria Generale rilascia al richiedente la prima affiliazione, attestazione riportante data e documenti ricevuti.

11. La Segreteria Generale, accertata la regolarità della domanda e della documentazione prodotta sottopone la richiesta di affiliazione, corredata obbligatoriamente del proprio parere (comunque non vincolante), all'approvazione del Consiglio Federale nella prima riunione utile e, comunque, non oltre 90 giorni dalla data dell'acquisizione della domanda. Tale parere deve essere espressamente motivato ove sia negativo.

12. Nel caso in cui la Segreteria Generale faccia formale richiesta alla Società di eventuali chiarimenti, il termine di 90 giorni si intende trascorso alla data di ricevimento degli stessi, formulati per iscritto.
13. La Società è legittimata a svolgere attività federale successivamente alla comunicazione scritta da parte della Segreteria Generale concernente l'accoglimento della domanda.
14. Gli effetti dell'affiliazione si producono dalla data di affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi deliberati dal Consiglio Federale.
15. Nel caso di diniego di affiliazione la Segreteria Generale restituirà al richiedente la tassa di affiliazione.
16. Al termine dell'iter procedurale la Segreteria Generale invierà una comunicazione con credenziali di accesso al sistema di tesseramento online (codice utente e password) per i necessari adempimenti

RIAFFILIAZIONI
1. La Riaffiliazione deve essere effettuata ogni anno sportivo dalla Società esclusivamente con la modalità online attraverso il sito web federale secondo le indicazioni operative in esso pubblicate, nel periodo che va dal 1 al 30 settembre, con possibilità di presentazione tardiva dal 1 al 15 ottobre, ed effettuando le quote di pagamento previste indicate nel documento "DOA" della Stagione Sportiva in corso pubblicato sul sito federale.
2. Contestualmente alla Riaffiliazione, la Società è obbligata a provvedere al rinnovo di tutti i tesseramenti societari.
3. Nei confronti delle Società che non abbiano presentato regolarmente la domanda di riaffiliazione entro il termine ultimo dell'affiliazione tardiva (15 ottobre), la FIPIC procede allo scioglimento del rapporto di affiliazione esistente con le stesse che vengono, così, dichiarate decadute dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile. La Società potrà sempre effettuare domanda di nuova affiliazione, ai sensi del precedente art. 3, ma perderà l'anzianità già maturata.
4. Nel caso in cui la composizione del Consiglio Direttivo della Società sia variata, la stessa deve inviare alla Segreteria Generale una copia originale o autenticata del verbale o dell'estratto del verbale relativo all'ultima riunione utile del Consiglio Direttivo della Società che ha proceduto alle nuove nomine.
5 La qualità di affiliato alla FIPIC si perde nei seguenti casi: a) per recesso; b) per scioglimento volontario; c) per inattività federale durante gli ultimi due anni sportivi; d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia; e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione; f) per revoca dell'affiliazione da parte della FIPIC, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5 dello Statuto Federale; g) per mancato rispetto delle previsioni di cui al Dlgs n° 36/2021 e ss.mm.ii..

ACCOGLIMENTO E RIGETTO DELLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE/ RIAFFILIAZIONE/TESSERAMENTI

1. L'accoglimento e il rigetto delle domande di affiliazione e riaffiliazione è di competenza del Consiglio Federale e la relativa istruttoria è compito della Segreteria Generale, fatta salva la possibilità del Consiglio Federale di decentramento della fase istruttoria ai Delegati regionali.

2. Il Consiglio Federale può rigettare, entro 90 giorni dalla data di ricezione, domande di affiliazione e riaffiliazione proposte da Società per le quali sussistano fondati indizi che abbiano violato i principi di cui alla presente circolare, leggi e regolamenti vigenti o che si trovino, a qualsiasi titolo, in condizioni di morosità verso la FIPIC.

3. Il Consiglio Federale può sospendere domande di affiliazione da parte di Società avente denominazione che possa generare omonimia con altre Società già affiliate.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di affiliazione e riaffiliazione verrà notificato – da parte della Segreteria Generale – alla Società interessata e, per conoscenza, al competente Organo Territoriale.

5. In caso di revoca o diniego di affiliazione e/o di riaffiliazione gli affiliati possono presentare ricorso alla Giunta Nazionale del CIP.

6. Gli atleti tesserati per una Società alla quale non sia stata concessa la riaffiliazione sono sciolti d'ufficio dal vincolo sociale e possono far domanda di tesseramento per altra Società.

7. In caso di diniego di tesseramento da parte della segreteria generale il richiedente può presentare ricorso al Tribunale federale.

TESSERAMENTO

1. La domanda di tesseramento è valida solo se redatta nei modi e termini stabiliti dalla presente Circolare e dalle istruzioni pubblicate sul sito web federale con apposito manuale operativo del tesseramento on line, e dai Regolamenti ed i relativi effetti sono subordinati alla sua accettazione da parte della FIPIC.

2. La validità del tesseramento (sia nuovo che rinnovo), decorre dal giorno successivo a quello in cui viene effettuato il versamento, contestuale alla registrazione, della corrispondente tassa (vedi seguito alla voce modalità di pagamento), previa abilitazione sul sistema di tesseramento online da parte della FIPIC.

3. Per tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11 comma 2 dello Statuto federale, è obbligatorio il tesseramento diretto ed individuale alla FIPIC.

4. L'unica modalità di tesseramento è quella online attraverso l'apposito sistema del sito web federale e le disposizioni in esso contenute (Manuale Operativo – obbligatoria foto formato tessera JPG max 20kb e la compilazione di tutti i campi obbligatori).

5. In caso di primo tesseramento individuale bisognerà adire direttamente la Segreteria Generale cui andrà inviata la richiesta attraverso la comunicazione del nome, cognome, data di nascita, qualifica, un numero telefonico ed una email del richiedente, mediante modulistica scaricabile dal sito web federale.

TASSE FEDERALI S.S. 2026/2027

TASSE	IMPORTO
Affiliazione	€ 600,00
Riaffiliazione	€ 350,00 – tardiva 550,00
Tesseramento Societario	€ 28,00 - tardivo 40,00
Tesseramento Individuale	€ 50,00 - tardivo 70,00
1°Tesseramento Under 21	Gratuito

MODALITA' DI PAGAMENTO

Detti pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite carta di pagamento (credito, debito, prepagate ecc..) dal legale rappresentante della società contestualmente alla registrazione sul sistema online, secondo le istruzioni contenute nel manuale operativo del sito federale.

DIVIETO DI DOPPIO TESSERAMENTO

1. Gli atleti, in nessun caso, possono tesserarsi per due Società sportive affiliate alla FIPIC. In tal caso il tesserato è passibile di provvedimento disciplinare fatto salvo il doppio utilizzo.

2. Il tesseramento societario per più affiliati è ammesso soltanto per gli abilitati al ruolo di, Allenatore, Allenatore capo, Tecnico di IV livello purché appartenenti a Società militanti in diverse serie di Campionati.

3. In ambito societario, qualora il tesserato svolga più ruoli, è obbligatorio il suo tesseramento per ogni qualifica di cui all'art. 11.3 dello Statuto Federale.

4. Il tesserato abilitato al ruolo di Allenatore può essere tesserato anche come Atleta dalla stessa società e, in caso risulti tesserato per due società, può essere tesserato come atleta esclusivamente per la Società iscritta al Campionato di serie inferiore.

PRIMO TESSERAMENTO

1. Il primo tesseramento può essere effettuato dalle Società in qualunque periodo dell'anno, fatto salvo quanto disposto di seguito per gli atleti comunitari ed extracomunitari. Il Certificato di disabilità degli Atleti dovrà essere conservato agli atti della Società. La Federazione, può richiedere in qualsiasi momento produzione dello stesso, come pure del certificato in corso di validità attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica sempre da tenere conservato agli atti della Società.

2. Gli Uffici Federali, attraverso il Gestore incaricato, accertata la corrispondenza della domanda di primo tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, invieranno alla Società interessata le tessere di sua pertinenza per la stagione sportiva di riferimento.

3. Gli atleti tesserati con una società sportiva che rinunci, ancorchè iscritta, al Campionato cui aveva diritto, saranno immediatamente svincolati e, qualora siano tesserati da altra società sportiva, saranno immediatamente eleggibili per la partecipazione ai Campionati della stagione sportiva in corso senza limiti temporali, fermo restando le normative di ciascun Campionato.

4. In nessun caso può considerarsi primo tesseramento quello dell'atleta che abbia avuto nel corso della stagione sportiva un tesseramento societario.

RINNOVO DEL TESSERAMENTO

1. Il periodo utile per la presentazione del rinnovo del tesseramento, societario e/o individuale, va **dal 1 al 30 settembre con validità dal 1 Ottobre** con possibilità di **presentazione tardiva dal 1 al 15 Ottobre** ma con pagamento di quota moratoria come indicato nella precedente tabella.

2. Le Società dovranno provvedere entro i termini all'uopo previsti, al rinnovo dei propri tesserati ed al relativo pagamento.

3. TESSERAMENTO UFFICIALI DI CAMPO

La quota di tesseramento individuale per gli ufficiali di campo è stabilita in euro 10,00 da effettuare tramite carta di credito dal sito federale www.federipic.it a cura dell'interessato: "Tesseramento individuale Ufficiale di Campo".

La tessera federale non sarà più spedita alle società e ai tesserati, ma dovrà essere scaricata e stampata in pdf direttamente dal sito www.federipic.it tesseramento societario e/o individuale.

Qui di seguito un chiaro esempio:



Dopo aver espletato i rinnovi dei dgtm e degli atleti è sufficiente andare sulla lista dei tesserati e attivare il link Genera PDF Tessere.

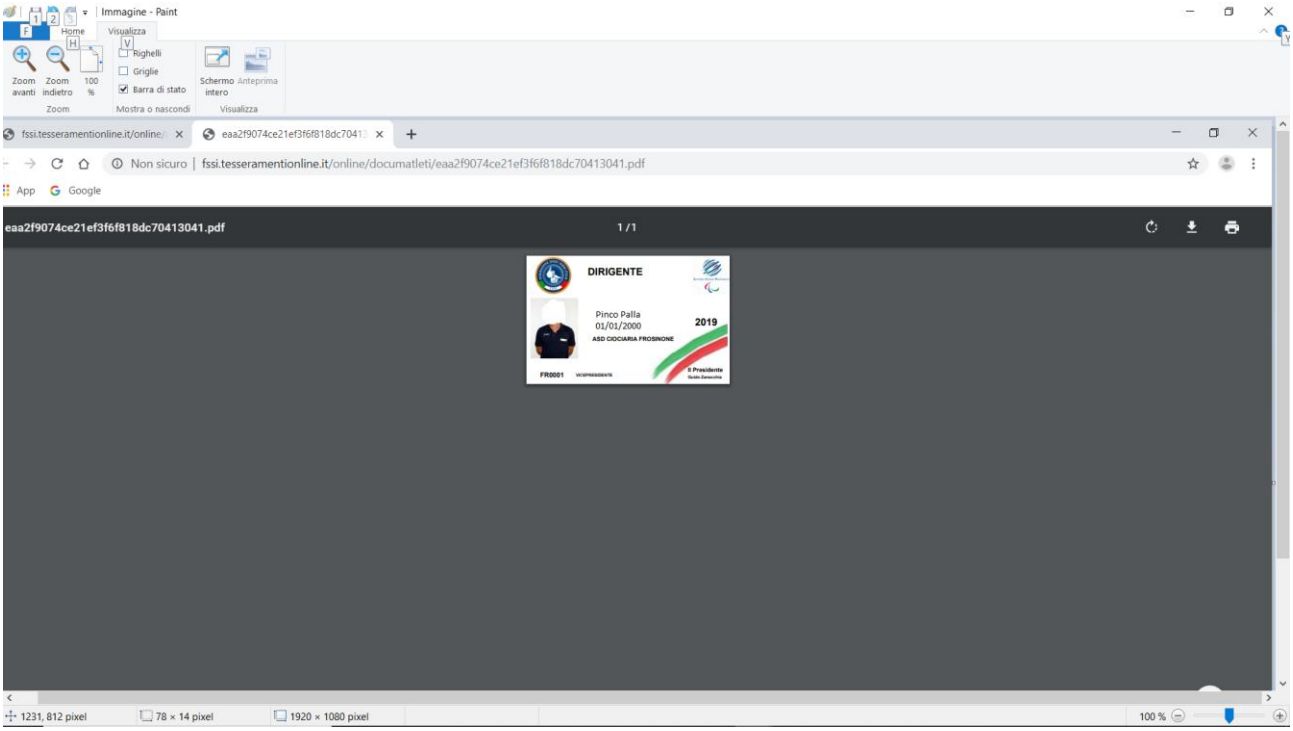
Al termine della funzione nell'ultima colonna della lista sarà visibile l'icona della tessera in corrisondenza di ogni tesserato.

A questo punto è sufficiente cliccare sull'icona per poter visualizzare stampare o salvare su disco il PDF della tessera.

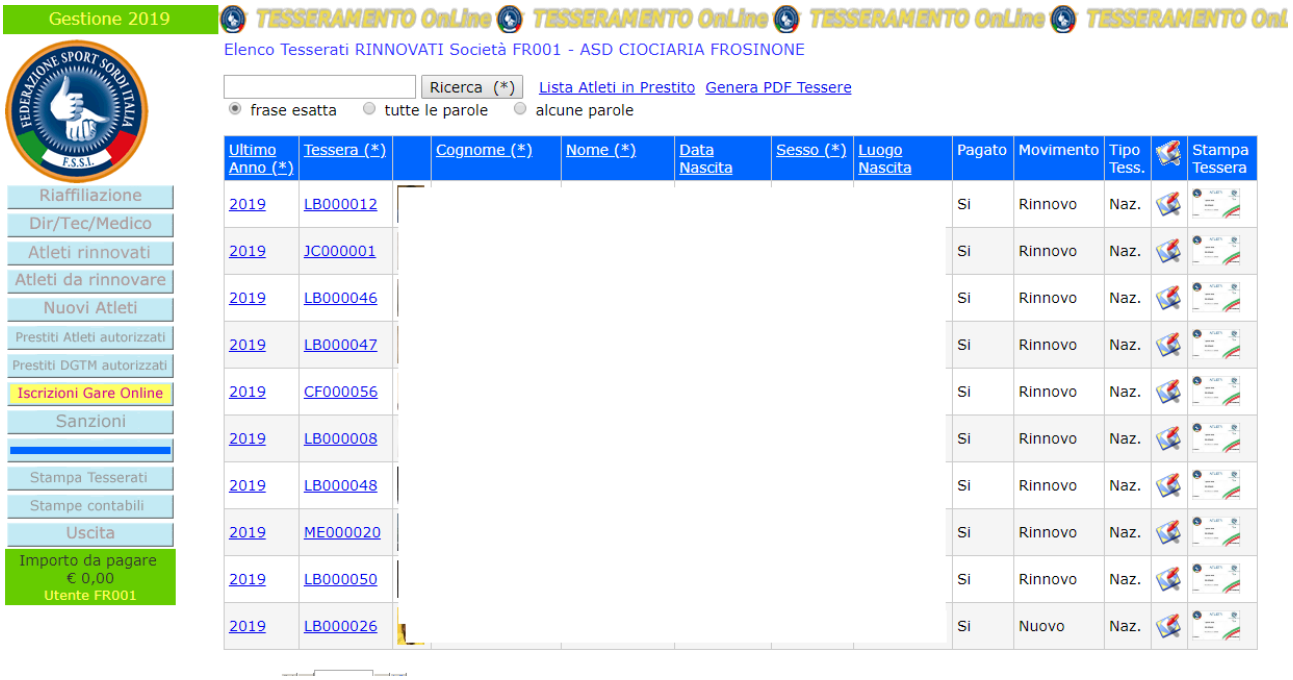
Le suddette operazioni vanno fatte ogni volta che viene aggiunto o rinnovato un tesserato.

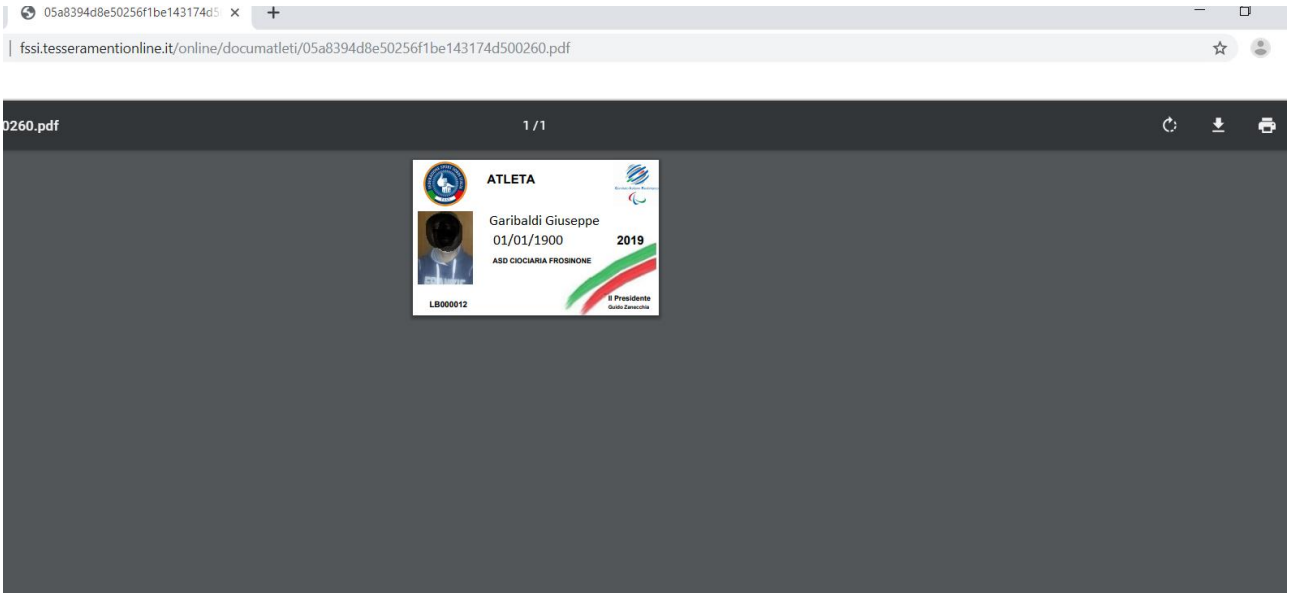
Nella schermata sottoriportata è visibile il pdf generato

Non saranno valide le tessere con foto che non ritraggono i tesserati (la foto deve essere formato documento, senza occhiali da sole, cappelli, etc etc)



Di seguito un esempio di gestione della tessera virtuale riferito agli atleti.





TESSERAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI CARICHE E QUALIFICHE FIPIC

1.Tutte le figure statutariamente previste che intendono tesserarsi direttamente alla Federazione per propria volontà o per l'assunzione di cariche e qualifiche FIPIC, debbono rinnovare annualmente il tesseramento individuale.

2. Per le cariche e qualifiche della FIPIC, ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello Statuto Federale, è obbligatorio il tesseramento individuale direttamente alla FIPIC, per il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando la possibilità di tesserarsi presso una Società sportiva affiliata, fatte salve le incompatibilità statutarie.

TESSERAMENTO SOGGETTI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI

1. Il tesseramento è possibile solo dal 1° Settembre al 30 Novembre 2026 (la data indica il termine ultimo per l'invio della completa documentazione richiesta). Per gli Atleti comunitari il tesseramento è previsto dal 1° Settembre al 31 Dicembre 2026 (la data indica il termine ultimo per l'invio della completa documentazione richiesta).
 Gli atleti di nazionalità britannica sono considerati extracomunitari.
 Nel caso in cui le società non dovessero tesserare l'atleta/gli atleti extracomunitari dichiarati, dovranno pagare una multa di € 1.500,00 per ogni quota non utilizzata ed inoltre non avranno diritto ad acquisire le quote, nella stagione successiva 2027-28 ad eccezione dei casi politici dipendenti da terzi enti.
2. Inoltre, per il tesseramento di atleti extracomunitari si fa riferimento integralmente al combinato disposto dalle normative statali, del CONI e del CIP.
 Per il Campionato di Serie A, relativamente al numero degli atleti extracomunitari tesserabili con una Società Sportiva, il Consiglio Federale, nello stabilire il numero massimo degli atleti extracomunitari in seno al predetto Campionato, fa riferimento alle quote annualmente assegnate in base alla politica dei flussi migratori ed alla tutela dei vivai giovanili dal CONI al CIP e da quest'ultimo ripartite tra le Federazioni Sportive Paralimpiche. Per la S.S. 2026/2027: 25 quote.

3. Non occupano la quota extracomunitari nella serie A gli atleti che sono in possesso di permesso di soggiorno diverso da quello sportivo (lavoro, studio, cure mediche, ricongiungimento familiare, etc.), ovvero minori nati in Italia e che, risiedendo nel Paese, partecipano attivamente alla vita societaria di uno degli affiliati, a condizione che il permesso di soggiorno di cui sopra sia comunque valido per tutta la durata della stagione sportiva (30 settembre 2027).
Se a scadenza durante la stessa, l'atleta può continuare a giocare fino al completamento delle pratiche di rinnovo secondo i termini di legge e dovrà dare prova dell'effettuazione dei relativi adempimenti per il rinnovo del permesso, pena l'esclusione immediata dal Campionato e senza che ciò infici le gare già svolte del club di appartenenza.
I giocatori extra quota che dovessero venire meno per qualsiasi motivo durante la stagione non sono sostituibili. Sono garantite 2 quote extracomunitari a società, mentre le altre 5 saranno sorteggiate come già previsto per quelle garantite che residuano. In ogni caso il numero massimo di atleti extracomunitari tesserabili è di 3 per ciascuna squadra.
4. I soggetti di nazionalità straniera appartenenti ai ruoli tecnici, ai fini del tesseramento, pur non essendo soggetti alle quote di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono essere in regola con gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi dello Stato per l'accesso e il soggiorno in Italia. Le Società Sportive che effettuino il tesseramento di allenatori stranieri sono obbligate a produrre alla Segreteria Generale la dichiarazione di abilitazione al ruolo dalla federazione sportiva straniera di appartenenza nel grado richiesto dai campionati cui hanno diritto.
5. La richiesta di tesseramento di atleta extracomunitario, di cui al precedente comma 2, deve essere corredata da tutta la documentazione, pena la non validità della domanda, di seguito indicata e il versamento di una tassa stabilita dalle DOA per ciascuna pratica.
6. Per il tesseramento degli atleti comunitari oltre alla normale documentazione, è obbligatorio produrre alla Segreteria Generale la lettera di svincolo della federazione sportiva straniera di appartenenza, qualora da questa provenienti, copia del cartellino internazionale di classificazione e la dichiarazione attestante il regolare soggiorno in Italia secondo le normative statali vigenti.
7. Per tutte le richieste di tesseramento di soggetti di nazionalità straniera (a tal riguardo si specifica che gli uffici federali deputati saranno chiusi dal 17 al 21 Agosto 2026), la Società richiedente, una volta inviata la documentazione qui indicata, dovrà attendere l'autorizzazione scritta a procedere da parte della Segreteria Generale, dopodiché potrà effettuare la registrazione sul sistema online. In ogni caso, tale autorizzazione, non sostituisce la tessera federale che costituisce l'unico documento utile ai fini della partecipazione alle gare.

Documentazione da inviare alla FIPIC per extracomunitari:

1)Modulo tesseramento
2)Compilazione del modello previsto per il rinnovo del permesso di soggiorno o compilazione della richiesta nominativa di assenso in caso di visto (la modulistica si trova sul sito federale http://www.federipic.it/files/Extracomunitari.pdf con le disposizioni del CONI**.**
3)Copia del permesso di soggiorno valido per l'anno sportivo vigente, ovvero copia della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno accompagnata da autocertificazione sottoscritta dal Presidente della società (non saranno in alcun caso ritenuti validi i permessi di soggiorno per turismo);
4)Copia di un valido documento d'identità.
5)Lettera di svincolo della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);

6)Lettera di svincolo della Società Sportiva del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
7) Cartellino Internazionale di Classificazione (solo se atleti già praticanti attività Sportiva all'estero);
8) Copia versamento tasse.

Documentazione da inviare per atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari residenti in Italia con permessi diversi da quelli sportivi):

1)modulo di tesseramento;
2)dichiarazione di residenza da parte del Presidente di Società;
3) Documento di identità valido;
4)Lettera di svincolo della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
6)Lettera di svincolo della Società Sportiva del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
7) Cartellino Internazionale di Classificazione (solo se atleti già praticanti attività Sportiva all'estero);
8) permesso di soggiorno con validità fino al termine della stagione in corso.* solo per extracomunitari residenti in Italia per motivi diversi da quelli sportivi.
9)I giocatori comunitari ed extracomunitari che non abbiano classificazione IWBF, non possono giocare fintanto che non siano stati classificati dalla FIPIC. La documentazione medica (in lingua italiana o inglese) e video dovrà in ogni caso pervenire preventivamente in federazione unitamente al pagamento della prevista tassa come da normativa vigente (classificazione transitoria). Le spese di vitto e alloggio per le trasferte del classificatore che visionerà il giocatore nella partita concordata sono a carico delle società.
Gli atleti con lo status di rifugiato politico, status certificato dal competente Ministero degli Interni, non sono in ogni caso considerati extracomunitari e, pertanto, non determinano alcuna variazione delle quote assegnate.

TESSERAMENTO ATLETI TRAMITE PRESTITO E TRASFERIMENTO

1. Il prestito è consentito per tutti gli atleti, fatta eccezione per quelli comunitari ed extracomunitari di cui all'art. 20 comma 2 del Regolamento Organico, per una stagione sportiva.
2. Il tesseramento dell'atleta in prestito va effettuato, **inderogabilmente entro il 30 Novembre 2026** a cura della Società ricevente, che dovrà obbligatoriamente produrre alla Segreteria il consenso della Società di appartenenza dell'atleta e dell'atleta stesso, prima di procedere all'inserimento nel sistema online secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Gli atleti tesserati con la società di appartenenza all'inizio dell'anno sportivo possono comunque usufruire del prestito verso altra Società affiliata anche quando abbiano già preso parte al Campionato con la Società titolare, purché il prestito avvenga comunque entro il 30 novembre 2026.
4. Al fine di favorire l'attività giovanile sono ammessi prestiti *ad hoc* in favore di Società iscritte a specifiche Manifestazioni, esclusi i Campionati Nazionali di ogni ordine e grado, secondo le indicazioni del Consiglio Federale attraverso la Segreteria Generale. In tal caso la Società dovrà

produrre alla Gestione Attività, al momento dell'iscrizione, il consenso della Società di appartenenza dell'atleta con espressa menzione della specifica manifestazione.
5. In caso di trasferimento da una società all'altra, questo potrà avvenire, previo nulla osta della società di appartenenza, nei medesimi termini e modalità del prestito.

UTILIZZO DEL MARCHIO

E' autorizzato a tutti gli associati l'utilizzo del marchio (logo) della FIPIC al fine di evidenziare la propria appartenenza alla stessa Federazione. Il logo della FIPIC è autorizzato unicamente ai soggetti associati e, quindi, non è cedibile a terzi essendone vietata la cessione ad aziende, organizzazioni, istituzioni, ecc. eventualmente collegate con l'associato se non espressamente autorizzata dalla Fipic.

PREMIO DI ADDESTRAMENTO

1. Si considera, come primo tesseramento societario l'anno in cui viene effettuato il pagamento della quota sociale con decorrenza dalla stagione agonistica 2023/2024, anno di partenza della prosecuzione del seguente regolamento e sarà applicato ai soli atleti Under 25 eleggibili per la nazionale italiana che alla predetta data erano sconosciuti al tesseramento.
2. Si considera addestramento e formazione tecnica di avviamento l'operato della società messo in atto al fine di consentire ad un'atleta di poter intraprendere l'attività agonistica della pallacanestro in carrozzina.
3. Il premio di addestramento spetta alla società che ha effettuato il primo tesseramento di un atleta di cui all'Art.1 ogni qualvolta questi si trasferisce da una società ad un'altra. Sono esclusi il prestito ed il prestito alternativo.
4. Le società devono versare tale premio di addestramento, a partire dalla S.S. 2024/2025, direttamente alla società titolare del primo tesseramento ed inviare copia del documento comprovante tale versamento alla federazione, ai fini del perfezionamento del tesseramento stesso.
 Senza l'acquisizione del documento suddetto il trasferimento non è valido.
5. L'ammontare del premio di addestramento è di € 300,00 e cesserà di essere corrisposto al compimento del 25esimo anno di età.

REGISTRO DELLE ATTIVIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo, ai sensi della disciplina di cui al D.lgs. 39/21 e ss.mm.ii.
Si raccomanda l'inserimento nell'apposito portale di ogni modifica riguardante la Società (Statuti, Atti Costitutivi, Direttivi, Tesseramenti Societari, Attività svolte).
Si rammenta di controllare la corrispondenza dei dati inseriti nel Registro con i dati dichiarati alla Agenzia delle Entrate (specialmente Statuti e Direttivo) che in caso di difformità potrebbe erogare sanzioni.

COMUNICAZIONI FEDERALI

Tutta la comunicazione, in entrata e in uscita, tra la FIPIC ed i propri affiliati avviene obbligatoriamente attraverso la casella di posta elettronica assegnata dal sistema. Non saranno tenute in considerazione comunicazioni provenienti da altri indirizzi di posta elettronica. La password della casella di posta elettronica viene comunicata dall'ufficio federale al presidente di società, pertanto, le comunicazioni e le richieste che pervengono da tale casella di posta elettronica sono considerate manifestazione di volontà del legale rappresentante della società anche se redatte da altro componente del direttivo o altro tesserato societario che si presume, quindi, delegato dallo stesso presidente di società. Resta fermo l'utilizzo della PEC nei casi previsti dalla normativa federale.

HELP DESK

Per tutte le formalità inerenti la affiliazione/riaffiliazione e il tesseramento on line, le Società e i tesserati possono rivolgersi tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì esclusivamente al numero 800433288 dalle ore 10,30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00, oppure inviando una mail all'indirizzosupportonline@fidalservizi.it

Resta inteso in ogni caso a disposizione il Dott. Paolo Francica Nava Tel 06 99332506 tasto 1 email p.francicanava@federipic.it

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Alessia Ferri

